



Comune di Cerveteri

(Provincia di Roma)

STATUTO

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 06/06/2001.

Testo definitivo risultante dalle seguenti modificazioni:

- *con deliberazione consiliare n. 77 del 28/10/2005 modifiche all'art. 31;*
- *con deliberazione consiliare n. 59 del 09/08/2006 modifiche in materia di Circostrizioni di decentramento;*
- *con deliberazione commissariale n. 14 del 24/01/2008 modifiche ed integrazioni agli artt. 5, 18, 25, 50 bis, 71*

Da ultimo lo Statuto è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale in data 12/02/2008 per 30 giorni consecutivi ed è entrato in vigore il giorno successivo della compiuta pubblicazione.



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

S T A T U T O

TITOLO I – NORME DI PRINCIPIO E FUNZIONI	6
Capo I – Principi generali e programmatici	6
ART. 1 – Autonomia statutaria	6
ART. 2 – Principi generali	6
ART. 3 – Finalità.....	6
ART. 4 – Funzioni del Comune	7
ART. 5 – Territorio, gonfalone e stemma.....	8
ART. 6 – Consiglio comunale dei ragazzi	9
ART. 7 – Pari opportunità.....	9
ART. 8 – Associazioni di promozione sociale	9
ART. 9 – Volontariato	10
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE	11
Capo I - Organi e loro attribuzioni.....	11
ART. 10 – Organi Istituzionali	11
Capo II – Il Consiglio Comunale	11
ART. 11– Consiglio Comunale.....	11
ART. 12 – Insediamento del Consiglio Comunale e nomina del Presidente	11
ART. 13 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale	12
ART. 14 – Riunioni del Consiglio Comunale.....	13
ART. 15 – Funzionamento del Consiglio Comunale.....	13
ART. 16 – Linee programmatiche	13
ART. 17 – Commissioni Consiliari	14
ART. 18 – I Consiglieri Comunali.....	14
ART. 19 – Doveri dei Consiglieri.....	15
ART. 20 – Gruppi consiliari	15
Capo III – Il Sindaco.....	16
ART. 21 – Il Sindaco	16
ART. 22 – Deleghe del Sindaco.....	17
ART. 23 – Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco	17
ART. 24 – Vicesindaco.....	18
Capo IV – La Giunta Comunale.....	18
ART. 25 – Giunta Comunale	18
ART. 26 – Funzionamento della Giunta Comunale	19
TITOLO III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO.....	20
Capo I – Organizzazione degli Uffici e del Personale.....	20
ART. 27 – Principi di amministrazione	20

ART. 28 – Indirizzo politico – amministrativo: funzioni e responsabilità - Organizzazione degli uffici e del personale	20
ART. 29 – Il Direttore Generale	21
ART. 30 – Il Segretario Generale	21
ART. 31 – Vice Segretario Generale	21
ART. 32 – Dirigenti e Responsabili degli uffici e servizi – Responsabilità	22
ART. 33 – Collaborazioni esterne e unità di supporto	22
ART. 34 – Incarichi di coordinamento	23
TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.....	24
Capo I – Servizi Pubblici Locali	24
ART. 35 – Servizi pubblici locali	24
ART. 36 – Forme di gestione dei servizi pubblici locali	24
ART. 37 – Aziende speciali	24
ART. 38 – Struttura delle aziende speciali	25
ART. 39 – Istituzioni	25
ART. 40 – Società di capitali	26
ART. 41 – Convenzioni	27
ART. 42 – Consorzi	27
ART. 43 – Accordi di programma	27
ART. 44 – Impianti sportivi comunali	28
TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'	28
Capo I – Ordinamento contabile	28
ART. 45 – Principi di ordinamento.....	28
ART. 46 – Attività finanziaria del Comune.....	28
ART. 47– Amministrazione dei beni comunali	29
ART. 48 – Bilancio comunale.....	29
ART. 49 – Rendiconto della gestione	29
ART. 50 – Collegio dei revisori dei conti.....	29
ART. 51 – Tesoreria.....	30
ART. 52 – Pareri obbligatori.....	30
TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO	31
Capo I – Partecipazione all'attività amministrativa e diritto di accesso agli atti	31
ART. 53 – Diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione.....	31
ART. 54 – Trasparenza ed informazione dell'attività amministrativa	31
ART. 55 – Comunicazione dell'inizio del procedimento	31
ART. 56 – Partecipazione al procedimento amministrativo.....	32
ART. 57 – Accordi sostitutivi	32

Capo II – Istituti di partecipazione.....	33
ART. 58 – Istanze e petizioni.....	33
ART. 59 – Diritto di iniziativa popolare.....	33
ART. 60 – Consultazioni popolari.....	34
ART. 61 – Referendum consultivi.....	34
ART. 62 – Difensore Civico.....	35
ART. 63 – Nomina del Difensore Civico.....	35
ART. 64 – Durata in carica, decadenza e revoca.....	36
ART. 65 – Sede e dotazione.....	36
ART. 66 – Funzioni.....	36
ART. 67 – Rapporti con gli organi comunali.....	37
Capo III – Decentramento Territoriale.....	37
ART. 68 – Partecipazione e decentramento.....	37
Capo IV – Diritti del contribuente.....	37
ART. 69 – Diritti del contribuente.....	37
<i>TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</i>	39
Capo I – Modifiche statutarie.....	39
ART. 70 – Modifiche dello Statuto.....	39
Capo II – Regolamenti.....	39
ART. 71 – Regolamenti.....	39
Capo III - Statuto.....	39
ART. 72 – Entrata in vigore dello Statuto.....	39

TITOLO I – NORME DI PRINCIPIO E FUNZIONI

Capo I – Principi generali e programmatici

ART. 1 – Autonomia statutaria

1. Il Comune di Cerveteri rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lazio, con la Provincia di Roma e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
2. Il Comune di Cerveteri è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, di cui si avvale nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
3. Lo Statuto definisce le norme fondamentali dell'Ente nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali.

ART. 2 – Principi generali

1. Il Comune di Cerveteri è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
2. E' ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
3. Si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
4. Rivendica per sé uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici locali o di pubblico interesse;
5. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
6. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità, nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

ART. 3 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Cerveteri ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
3. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, al controllo di ogni forma di inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
4. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del comune di Cerveteri;
 - b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
 - d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
 - f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.
 - h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva alle persone disagiate e svantaggiate, agli anziani, ai minori anche in collaborazione con le Associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato.

ART. 4 – Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

2. L'osservanza di tali funzioni da parte dei cittadini, delle famiglie, delle associazioni appositamente costituite e delle associazioni di promozione sociale si attua secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Comune svolge, altresì, le funzioni delegate dalla legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.
4. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

ART. 5 – Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune di Cerveteri confina con i territori dei Comuni di Ladispoli, Fiumicino, Anguillara Sabazia, Bracciano, Tolfa e Santa Marinella.
2. La sede del Comune è sita in Cerveteri, ove gli organi comunali di norma esercitano le loro funzioni, mentre sono istituite delegazioni per l'esercizio e la gestione decentrata dei servizi comunali.
3. All'interno del territorio del comune di Cerveteri non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
4. Lo stemma comunale, parimenti depositato presso la Casa Comunale, "è d'azzurro, al cervo tricipite, due voltati ed uno rivoltato al naturale passante sopra una campagna e tenente appoggiata alla spalla una lancia dorata, con banderuola rossa caricata dalle sigle C. C.". Le caratteristiche dello stemma sono riportate nei sigilli comunali.
5. Il Gonfalone del Comune, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 02/08/2007, è depositato presso la Casa Comunale ed è rappresentato su drappo partito di giallo e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma comunale con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri colorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
6. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone.

7. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 6 – Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 7 – Pari opportunità

1. Il Comune garantisce l'assunzione del principio della pari opportunità tra uomo e donna, in tutte le azioni di governo, valorizzando la differenza di genere, promuovendo il pieno riconoscimento della professionalità e rimuovendo ogni ostacolo che impedisca la parità.
2. Viene istituito il Comitato per le Pari Opportunità, i cui compiti saranno definiti con apposito regolamento.

ART. 8 – Associazioni di promozione sociale

1. Il Comune riconosce e promuove le associazioni di promozione sociale.
2. Il Comune può erogare alle associazioni di promozione sociale contributi finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, nonché deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza.
3. Il Comune può altresì concedere in comodato beni mobili e immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, così come può prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale finalizzate allo svolgimento delle loro attività istituzionali.
4. Il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti verso terzi con le modalità di cui alla normativa vigente.
5. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 9 – Volontariato

1. Il Comune favorisce le organizzazioni di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Le organizzazioni di volontariato, potranno collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni attivati dall'Amministrazione comunale ed il Comune potrà gestire servizi in collaborazione con le organizzazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale o riconosciute a livello nazionale.
3. Il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti verso terzi con le modalità di cui alla normativa vigente.
4. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente, per lo svolgimento della loro attività istituzionale, sono stabilite in apposito regolamento

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I - Organi e loro attribuzioni

ART. 10 – Organi Istituzionali

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, il Sindaco, la Giunta,.
2. La potestà, le funzioni e le attribuzioni spettanti a ciascun organo non sono delegabili o surrogabili, salvo i casi previsti e disciplinati dalla legge.

Capo II – Il Consiglio Comunale

ART. 11– Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità di Cerveteri ed è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
2. E' dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e si riunisce di norma nella sede municipale.
3. Dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 12 – Insediamento del Consiglio Comunale e nomina del Presidente

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci (10) giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano sino alla elezione del Presidente del Consiglio.
3. Subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale procede alla elezione del Presidente del Consiglio, scegliendolo tra i consiglieri eletti, a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se tale votazione risulta infruttuosa viene indetta entro 8 (otto) giorni la seconda convocazione ed è eletto Presidente del Consiglio il consigliere che riporta il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora anche detta votazione risulti infruttuosa, si procederà nella stessa seduta ad ulteriore votazione e risulterà eletto il consigliere che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
4. Il Presidente del Consiglio entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione e la seduta prosegue per l'elezione, con le stesse modalità, del Vicepresidente e per la comunicazione degli Assessori nonché per gli ulteriori adempimenti.

5. Il Presidente del Consiglio comunale rimane in carica per tutto il periodo di vigenza dell'attività del Consiglio. Può essere revocato su iniziativa di un terzo dei consiglieri assegnati, a seguito di votazione di sfiducia della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
6. In caso di vacanza dell'ufficio e sino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano, secondo il Regolamento.

ART. 13 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne assicura l'esercizio delle funzioni, dei poteri e delle prerogative, esercita il controllo sugli strumenti di informazione e comunicazione istituzionale, assicura una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale, esercita il suo ruolo in piena indipendenza ed autonomia.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale e la conferenza dei capi gruppo, dirige i lavori e le attività del consiglio.
3. Il Presidente promuove e coordina i rapporti del Consiglio Comunale con le commissioni consiliari, con il Sindaco, con il Difensore Civico, con il Collegio dei Revisori dei Conti e con i rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende e istituzioni.
4. Nell'ambito dei poteri attribuitigli il Presidente:
 - a) riceve le dichiarazioni dei consiglieri di scelta del capo gruppo consiliare;
 - b) garantisce il regolare svolgimento del Consiglio assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
 - c) riunisce il Consiglio Comunale qualora lo richieda il Sindaco o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - d) riceve le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e le comunica al Consiglio Comunale;
 - e) verifica l'istruttoria delle deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e d'intesa con il Sindaco e la Giunta Comunale;
 - f) riceve le mozioni di sfiducia e le iscrive all'ordine del giorno;
 - g) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio Comunale;
 - h) tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, garantendo nel corso del dibattito la libertà di parola e il rispetto delle opinioni espresse dai consiglieri;

- i) firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale insieme al Segretario Generale;
 - l) svolge ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Per l'assolvimento delle funzioni il Presidente si avvale delle strutture e del personale assegnato all'ufficio del Consiglio con provvedimento del Segretario Generale, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

ART. 14 – Riunioni del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria, nei modi e termini previsti dal Regolamento.
2. Ai fini della convocazione sono comunque considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, nonché le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato.

ART. 15 – Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi individuati dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che disciplina altresì la gestione delle risorse finanziarie attribuite.
2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

ART. 16 – Linee programmatiche

1. Entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla proclamazione il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione, il documento concernente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, verifica l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e della Giunta Comunale. A tal fine ogni consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, e, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale le può integrare sulla base delle esigenze e necessità emerse in ambito locale.

ART. 17 – Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nella seduta immediatamente successiva alla prima seduta le Commissioni Consiliari permanenti, che svolgono la loro attività per l'intera legislatura. Le Commissioni sono elette entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.
2. La composizione delle Commissioni avrà luogo con l'assegnazione di 5 (cinque) consiglieri ciascuna, di cui 3 (tre) da attribuire alla maggioranza consiliare e 2 (due) alla minoranza, eletti rispettivamente con distinte votazioni secondo quanto disciplinato dal regolamento.
3. Le Commissioni hanno finalità di approfondimento e di sintesi sulle materie ad esse assegnate riguardanti atti fondamentali del Consiglio Comunale.
4. La composizione, il funzionamento, i poteri e l'oggetto delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento.
5. La Presidenza delle Commissioni aventi finalità di garanzia e di controllo è riservata alla minoranza.
6. Le Commissioni Consiliari hanno diritto, nell'ambito delle materie di propria competenza, ad ottenere notizie, informazioni, dati e di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco.
7. Alle riunioni delle Commissioni può partecipare l'Assessore competente al ramo ed i dirigenti e titolari degli uffici comunali.

ART. 18 – I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
2. E' consigliere anziano il consigliere che nella elezione a tale carica ha ottenuto la maggiore cifra individuale, secondo quanto stabilito dall'art. 73 del TUEL.
3. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione e le indennità spettanti ai consiglieri sono regolate dalla legge.
4. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione, nonché diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazioni del Consiglio Comunale. La risposta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri è in ogni caso obbligatoria e deve essere resa entro il termine di 30 (trenta) giorni.

5. Le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri Comunali, nonché le modalità di presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali del Comune, degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, sono disciplinati dal Regolamento.
6. I testi delle deliberazioni sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal Regolamento.

ART. 19 – Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione dello stesso Consiglio, presa con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. A tal fine, il Presidente del Consiglio avvia il procedimento comunicandolo per iscritto al Consigliere interessato, il quale ha diritto di fare valere le cause giustificative delle proprie assenze nel termine assegnatogli di 20 (venti) giorni. Scaduto il termine il Consiglio Comunale delibera sulla decadenza, tenuto conto delle cause giustificative eventualmente presentate dal Consigliere.
3. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale, ai fini del recapito degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale e delle comunicazioni ufficiali del Comune, diversamente sarà valido il deposito presso la Casa Comunale.

ART. 20 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari dichiarando per iscritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, il gruppo al quale intendano appartenere.
2. I gruppi consiliari sono composti da almeno due Consiglieri. I Consiglieri che non raggiungono tale numero si costituiscono in gruppo misto. Possono comunque costituire gruppo i Consiglieri che siano stati eletti in una lista presentata alle elezioni, purché a questa facciano riferimento.
3. E' istituita la conferenza dei Capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale. Il Capo Gruppo è scelto in seno al Gruppo a cui appartiene. La sua avvenuta nomina viene comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale del Comune. In mancanza di elezione da parte del Gruppo assume funzioni di Capo Gruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti

nell'ambito della coalizione di appartenenza. Detta regola vale anche per il Gruppo Misto.

4. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in locali messi a disposizione, per tale scopo, dal Presidente del Consiglio.

Capo III – Il Sindaco

ART. 21 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. I casi di ineleggibilità, incompatibilità, le cause di cessazione dalla carica, lo stato giuridico e le indennità spettanti sono disciplinati dalla legge.
3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente, convoca e presiede la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali attribuite o delegate al Comune, esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito di criteri regionali se emanati, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
6. Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni.
7. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, il Segretario Generale, i responsabili degli uffici e dei servizi comunali, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, conferisce l'incarico di Direttore Generale.
8. Il Sindaco può costituire un ufficio posto alle sue dirette dipendenze, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, con le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ART. 22 – Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori, ai Consiglieri Comunali e ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.
2. La delega conferita non priva il Sindaco della titolarità delle funzioni, deve essere accettata espressamente e può formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al Sindaco, che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento.
3. Il Sindaco può delegare le funzioni al Segretario Generale, ai Dirigenti e Responsabili dei servizi con contratto a tempo indeterminato, nonché la capacità di rappresentare in giudizio l'Ente.
4. L'esercizio totale o parziale delle funzioni delegate non richiede accettazione e produce i suoi effetti finché non sia revocato.
5. Il delegato può rinunciare per gravi e comprovati motivi, con atto ricevuto dal Sindaco, che provvede all'attribuzione di nuova delega nella medesima materia ad altro soggetto.

ART. 23 – Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale per iscritto e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono efficaci ed irrevocabili.
3. Il voto contrario del Consiglio Comunale o della Giunta ad una proposta del Sindaco non ne comporta le dimissioni.
4. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 (tre) persone elette dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
5. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
6. La commissione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla nomina relazione al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
7. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 24 – Vicesindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore con delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni spettanti al Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Capo IV – La Giunta Comunale

ART. 25 – Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 7 (sette) assessori.
2. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
3. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di Cerveteri.
4. Il Sindaco nomina gli Assessori e fra questi un Vice-sindaco, nei limiti dello Statuto, scegliendoli tra cittadini che godano dell'elettorato passivo e che non si trovino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri comunali.
5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata nei confronti di un Assessore una delle condizioni ostative di cui al comma 4 il Sindaco invita l'interessato a rimuovere tale condizione entro 10 (dieci) giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica.
6. Il Sindaco può revocare gli Assessori nominati ai sensi del comma 4.
7. La nomina, la dichiarazione di decadenza e la revoca degli Assessori sono effettuate con decreto sindacale.
8. Agli Assessori si applicano, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui restano membri della Giunta Comunale, le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa e, in generale, lo stato giuridico dei consiglieri comunali, in quanto compatibili.
9. Agli Assessori sono estese, dalla data della nomina e fino alla cessazione dalla carica, le disposizioni in materia di indennità, di trattamento di missione, di rimborsi spese e di assicurazione previste per i consiglieri comunali.

ART. 26 – Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed in particolare:
 - a. compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco;
 - b. formula indirizzi e definisce i criteri direttivi per l'esercizio della rappresentanza in giudizio da parte del Segretario Generale e dei Dirigenti, appositamente delegati dal Sindaco.
 - c. collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - d. riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - e. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;
 - f. adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - g. adotta le variazioni al bilancio in via d'urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 (sessanta) giorni successivi, a pena di decadenza.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali che, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari.
3. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, i compiti, le attività ed il funzionamento della Giunta sono stabiliti dal Regolamento.

TITOLO III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I – Organizzazione degli Uffici e del Personale

ART. 27 – Principi di amministrazione

1. Il Comune assolve alle proprie attività amministrative nel rispetto del principio della separazione tra compiti di programmazione, di indirizzo e di controllo e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.
2. Gli strumenti del controllo sono strutturati:
 - a. nel controllo di gestione, diretto agli aspetti economico-finanziari;
 - b. nel nucleo di valutazione, diretto alla valutazione dei dirigenti e della gestione delle risorse umane;
 - c. nell'ufficio per la valutazione ed il controllo strategico, diretto all'effettiva attuazione delle scelte programmatiche dell'Ente.
3. La disciplina è definita con specifiche disposizioni regolamentari, mentre l'organizzazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Le attività di valutazione e di controllo strategico sono svolte da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo.

ART. 28 – Indirizzo politico – amministrativo: funzioni e responsabilità - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune assolve alla propria attività amministrativa nel rispetto del principio della separazione tra compiti di indirizzo politico – amministrativo, di governo e di controllo, attribuiti agli Organi Istituzionali e compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi, programmi e progetti attribuiti a Dirigenti e alla struttura professionale.
2. Il Comune assume a carattere essenziale della propria amministrazioni i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità e con metodo di programmazione e razionalizzazione, nel rispetto delle clausole civilistiche della contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
3. La Giunta adotta il Piano Generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Con tale piano si disciplinano le strutture organizzative dell'Ente, le attribuzioni, le competenze delle Aree e/o Servizi, secondo principi di omogeneità per materia, la dotazione organica, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nonché i rapporti tra il Direttore Generale e Segretario Generale e tra Direttore Generale e Dirigenti.

ART. 29 – Il Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di ordinamento generale degli uffici e servizi.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo del Comune, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco. Sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, svolge attività di direzione e coordinamento dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi, i quali rispondono dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati e per contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta Comunale.
4. La retribuzione del Direttore Generale è stabilita nell'atto di nomina.

ART. 30 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.lgs 03.02.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al Segretario Generale spettano compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti.
3. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.
4. Al Segretario Generale possono essere conferite, con provvedimento del Sindaco, le funzioni di Direttore Generale con l'attribuzione di un compenso forfetario onnicomprensivo aggiuntivo al trattamento in godimento stabilito a norma di regolamento di organizzazione.

ART. 31 – Vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario generale collabora con il Segretario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Assume le funzioni di supplente in caso di assenza del titolare e di reggente nei casi di vacanza della sede.

ART. 32 – Dirigenti e Responsabili degli uffici e servizi – Responsabilità

1. Spettano ai Dirigenti, o in assenza di questi, ai Responsabili dei servizi l'organizzazione degli Uffici e dei servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni dettate dal Direttore Generale o dal Segretario Generale nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive emanate dal Sindaco e dalla Giunta, nonché l'adozione degli atti di natura gestionale, compresi gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno.
2. Spettano ai Dirigenti la promozione e la resistenza alle liti, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, ad eccezione della costituzione in giudizio nei procedimenti che riguardano componenti di organi di governo.
3. I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi sono responsabili dell'attività svolta dai servizi e dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate con il Piano Economico di Gestione.
4. L'opera dei dirigenti e dei responsabili dei Servizi è verificata annualmente. Il Regolamento di organizzazione determina, anche in relazione ai singoli tipi procedimentali, le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati.

ART. 33 – Collaborazioni esterne e unità di supporto

1. La Giunta Comunale nella forma, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, può deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato e fuori dalla dotazione organica, di personale dirigenziale o di alta specializzazione, in assenza nell'Ente di analoghe professionalità, e fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento può, altresì, prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzione a termine.
3. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
4. Si può prevedere, inoltre, la costituzione di uffici facenti riferimento diretto al Sindaco e agli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, purché l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

ART. 34 – Incarichi di coordinamento

1. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati e programmati dall'Amministrazione, la Giunta può conferire ai Dirigenti incarichi di direzione e di coordinamento di aree funzionali, intendendosi per tali l'insieme coordinato di servizi e/o uffici di volta in volta individuati.
2. La deliberazione di conferimento deve prevedere modalità di verifica dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi prefissati, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi e/o uffici confluiti nell'area funzionale.
3. Il conferimento degli incarichi di Coordinamento comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo.
4. Eguale trattamento economico aggiuntivo compete in caso di direzione di area nel cui ambito siano compresi uffici e servizi già in precedenza appartenenti ad area diversa, tali da realizzare un insieme non omogeneo per competenza e per materia.

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I – Servizi Pubblici Locali

ART. 35 – Servizi pubblici locali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. I servizi pubblici locali sono assunti dal Consiglio Comunale.

ART. 36 – Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici locali nelle forme di cui al Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 37 – Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 38 – Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto con le modalità di cui alla normativa vigente per le aziende speciali.
5. Il Consiglio Comunale provvede a fornire gli indirizzi alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 39 – Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 40 – Società di capitali

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società di capitali per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle suddette società.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
6. Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, dirigenti o sindaci nelle suddette società nelle quali il Comune partecipa al capitale sociale. Il numero degli amministratori, dirigenti o sindaci e i relativi incarichi sono, per ciascuna società, stabiliti nell'atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2458 del codice civile e la normativa vigente.
7. Il Comune è tenuto a nominare uno o più amministratori o sindaci negli organi d'amministrazione e di controllo delle società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del comune stesso, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 1, lettera f) del TUEL e dall'atto costitutivo delle società. Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori nelle società miste di cui al DPR 16 settembre 1996 n. 533, secondo quanto previsto dall'art. 4 della norma predetta e nel caso di altri Enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della società e della normativa vigente.
8. Il Comune autorizza i propri amministratori, all'uopo designati dall'organo competente, a partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni degli Enti locali e ad assumere, per designazione delle predette associazioni, incarichi di amministratori o sindaci nelle società dalle stesse costituite per erogare servizi e prestazioni ai comuni e agli altri enti locali.

Tali incarichi non comportano partecipazioni ai risultati di gestione della società e sono considerati, in virtù della normativa vigente, conferiti in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune.

ART. 41 – Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici o di interesse pubblico.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

ART. 42 – Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi pubblici locali secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, ai fini della pubblicazione.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 43 – Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, di interventi o programmi di intervento, di progetti di particolare complessità che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del

Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma viene definito in apposita conferenza di servizi con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificata dalla legge 24 novembre 2000 n. 340.

ART. 44 – Impianti sportivi comunali

1. Le funzioni amministrative relative allo sport trovano loro fonte nell'art. 60 del DPR 616/1977, nell'art. 10 del D.lgs 242/99 ed hanno collocazione nell'area dei servizi pubblici locali.
2. Il Comune, nel rispetto del regolamento, può affidare alle Società sportive locali la concessione degli impianti sportivi comunali per le manifestazioni di interesse diretto delle stesse Società ovvero conferire gli impianti in concessione.
3. La gestione delle attività connesse all'evento sportivo e le manifestazioni ed eventi non collegate con avvenimenti sportivi sono definite con il provvedimento di concessione.

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

Capo I – Ordinamento contabile

ART. 45 – Principi di ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 46 – Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 47– Amministrazione dei beni comunali

1. L'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune è compilato annualmente dal Ragioniere del Comune che risponde dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

ART. 48 – Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti all'apposito regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
3. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 49 – Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

ART. 50 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a 2 (due) componenti, un collegio dei revisori dei conti, composto da 3 (tre) membri, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, risponde della verità delle sue attestazioni.
4. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

ART. 51 – Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria i cui rapporti sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 52 – Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 (quarantacinque) giorni, il Comune può prescindere dal parere.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia atto di mero indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
4. I pareri sono inseriti nel corpo della deliberazione.
5. I responsabili del servizio rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

Capo I – Partecipazione all'attività amministrativa e diritto di accesso agli atti

ART. 53 – Diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copia degli atti e dei provvedimenti di cui al comma precedente previo pagamento dei soli costi.
3. Salvo diverse disposizioni di legge, non è ammesso il diritto di accesso agli atti preparatori relativi a procedimenti riguardanti atti normativi, atti amministrativi generali, atti di pianificazione e di programma.

ART. 54 – Trasparenza ed informazione dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune è condotta sulla base di criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dei procedimenti e pubblicità degli atti e dei risultati.
2. Tutti gli atti del Comune sono pubblici e possono essere sottratti alla consultazione solo gli atti dichiarati riservati o sottoposti a limiti di divulgazione secondo la normativa vigente.
3. Il Comune garantisce ai cittadini e ai soggetti interessati ad atti o provvedimenti l'informazione sullo stato dei relativi procedimenti, sul responsabile del procedimento e sui tempi per la tutela dei loro diritti.
4. Presso un ufficio del Comune debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

ART. 55 – Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali può derivare un pregiudizio dal provvedimento quando siano facilmente individuabili.

2. Solo nei casi di urgenza, o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal provvedimento non siano individuati, o non siano facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata e scritta motivazione, prescindere dalla comunicazione.
3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti ai quali devono essere comunicati gli atti del procedimento, nonché l'oggetto e le modalità di tali comunicazioni.

ART. 56 – Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Nella formazione del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
2. I soggetti portatori di interessi di cui al comma precedente hanno il diritto di accedere agli atti del procedimento previa esibizione o deposito di documenti, comprovanti l'interesse.
3. Allo scopo di garantire la celerità e l'efficacia dell'azione amministrativa, il Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento della istruttoria.
4. L'apposito regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 57 – Accordi sostitutivi

1. In occasione di osservazioni e proposte presentate a seguito di intervento nel procedimento ai sensi dell'articolo precedente, l'amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui al comma precedente sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione comunale può recedere unilateralmente dall'accordo, provvedendo in tal caso a liquidare un indennizzo in relazione al pregiudizio eventualmente arrecato a danno del privato.

Capo II – Istituti di partecipazione

ART. 58 – Istanze e petizioni

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze per chiedere l'emanazione di atti o provvedimenti e richiedere informazioni su comportamenti e aspetti dell'attività amministrativa dell'ente locale.
2. Essi possono altresì avanzare petizioni per sollecitare l'iniziativa del Comune su questioni di interesse generale riguardanti la comunità.
3. Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi e le forme di proposizione di istanze e petizioni presentate. In ogni caso la risposta ad istanze e petizioni, se di competenza degli organi amministrativi del Comune, deve essere data entro i limiti previsti dal regolamento; se di competenza della Giunta o del Consiglio, la delibera deve essere adottata entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della istanza e della petizione.

ART. 59 – Diritto di iniziativa popolare

1. I cittadini, singoli o associati, possono esercitare il diritto di iniziativa per l'adozione di atti amministrativi che interessano l'intera collettività, o che siano comunque di interesse generale.
2. Il diritto di iniziativa popolare di cui al comma precedente si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in articoli o in uno schema di deliberazione.
3. La proposta deve essere sottoscritta, secondo le modalità stabilite dal regolamento, da almeno 1/5 dei cittadini elettori residenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il diritto di iniziativa non può essere esercitato nelle seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) imposte, tasse, tariffe e bilanci preventivo e consuntivo;
 - c) espropriazioni per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine.
5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, nonché le modalità e i tempi entro cui il Consiglio Comunale deve deliberare in merito alla proposta.
6. Allo scopo di rendere effettivo il diritto di iniziativa popolare di cui ai commi precedenti, il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa stesso.

ART. 60 – Consultazioni popolari

1. Prima dell'adozione delle delibere o di altri atti amministrativi il Comune può effettuare una consultazione popolare sentendo, con le modalità stabilite dal regolamento, i soggetti o le categorie interessate dal provvedimento, anche a loro richiesta.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.
3. Il Comune per conoscere l'orientamento della popolazione su temi di interesse generale può commissionare indagini, ricerche demoscopiche, sondaggi d'opinione. Il ricorso a tali strumenti di consultazione è regolamentato, garantendo la trasparenza e l'adeguata pubblicizzazione dei risultati.

ART. 61 – Referendum consultivi

1. E' ammesso referendum consultivo su materie di competenza comunale e su questioni di carattere generale, interessanti l'intera collettività comunale, quando sia deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei cittadini elettori residenti del Comune.
2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo materie relative a:
 - a) bilanci preventivi e consuntivi;
 - b) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze di amministratori o rappresentanti del Comune in enti, aziende o istituzioni;
 - c) personale comunale o di enti dipendenti;
 - d) assunzioni di mutui, emissione di prestiti, applicazione di tributi, tariffe ed imposte;
 - e) atti dovuti dell'amministrazione in forza di atti giudiziari o disposizioni di legge;
 - f) espropriazioni per pubblica utilità.
3. Il Comitato promotore ha potere di controllo sulle procedure di ammissibilità, di indizione e di svolgimento del referendum, e può concludere accordi con il Comune sul contenuto dei provvedimenti sottoposti a referendum. Quando l'accordo sia raggiunto il referendum non ha luogo. Il Comune può in ogni caso modificare i provvedimenti sottoposti a referendum nel senso indicato dalla richiesta referendaria del comitato promotore. Quando l'atto sottoposto a referendum non sia ancora stato eseguito, l'indizione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento.

4. Non possono essere indetti referendum nell'anno di scadenza del Consiglio Comunale. Possono aver luogo contemporaneamente anche più referendum, fermo restando un numero di due chiamate referendarie per ciascun anno. Il referendum deve tenersi entro 90 (novanta) giorni dalla esecutività della deliberazione di indizione dello stesso, ma non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto di qualunque natura.
5. La raccolta delle firme a cura del comitato promotore, deve avvenire nei tre mesi precedenti il deposito in Comune della richiesta di referendum. Il testo del quesito referendario viene sottoposto ad un comitato dei garanti previsto nel regolamento della partecipazione che ne valuta la ammissibilità ai sensi dei precedenti commi.
6. Il Consiglio Comunale delibera sull'oggetto del referendum entro un mese dal suo svolgimento, sempreché il quesito referendario abbia riportato la maggioranza dei votanti ed abbia partecipato al voto, ai fini della validità dello stesso referendum, la metà più uno degli aventi diritto.
7. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto, e determina le modalità per l'adeguata informazione dei cittadini e per la partecipazione del comitato promotore, dei partiti politici e delle associazioni alla campagna referendaria nonché ogni altra modalità di attuazione dell'istituto referendario.

ART. 62 – Difensore Civico

1. A garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento delle attività del Comune e a tutela del diritto di accesso agli atti e documenti dell'amministrazione, è istituito presso il Comune di Cerveteri l'ufficio del Difensore Civico.

ART. 63 – Nomina del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di competenza giuridico - amministrativa, di indipendenza, di probità ed obiettività.
3. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a. colui che versa in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

- b. i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
- c. amministratori e membri dei consorzi tra Comuni e delle comunità montane, i membri del Comitato regionale di Controllo e sezioni decentrate, i ministri di culto;
- d. i dipendenti del Comune, amministratori e dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- e. chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo al Comune;
- f. chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori e dipendenti del Comune e con il Segretario Generale.

ART. 64 – Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto, il Difensore Civico decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

ART. 65 – Sede e dotazione

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa Comunale o altri locali pubblici comunali, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. All'assegnazione di personale e delle attrezzature necessarie provvede la Giunta Comunale, d'intesa con il Difensore Civico e il Segretario Generale, nell'ambito della dotazione del personale comunale e delle risorse previste nel bilancio dell'ente.

ART. 66 – Funzioni

1. Spetta al Difensore Civico assicurare, a richiesta dei cittadini singoli od associati, ovvero di enti pubblici o privati, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici del Comune e gli enti ed aziende dipendenti.

2. Il Difensore Civico deve provvedere affinché le violazioni di legge, norme statutarie e regolamentari vengano eliminate da parte degli organi ed uffici competenti.
3. Il Difensore Civico esercita, altresì, il controllo sulle deliberazioni comunali nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

ART. 67 – Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per gli opportuni provvedimenti;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità e negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento e nell'ambito delle competenze del suo ufficio.
2. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.

Capo III – Decentramento Territoriale

ART. 68 – Partecipazione e decentramento

1. Al fine di promuovere la democrazia, la partecipazione popolare all'esercizio dei pubblici poteri ed il decentramento delle decisioni politiche, il Comune di Cerveteri in esecuzione di quanto previsto dalla normativa vigente, può istituire le Circoscrizioni quali organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate.

Capo IV – Diritti del contribuente

ART. 69 – Diritti del contribuente

1. I rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il contribuente sono improntati alla collaborazione e alla buona fede secondo i principi di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212.
2. L'informazione del contribuente, la tutela dell'integrità patrimoniale, il diritto di interpello, le garanzie del contribuente trovano specifica disciplina nel regolamento.

-
-
3. In ordine agli interpelli proposti dai contribuenti in materia di tributi comunali è istituita una commissione consultiva permanente, i cui pareri sono riportati in apposito registro a disposizione del pubblico.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I – Modifiche statutarie

ART. 70 – Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

Capo II – Regolamenti

ART. 71 – Regolamenti

1. Il Comune di Cerveteri, nel rispetto dei principi fissati dalla legge adotta i regolamenti per disciplinare l'esercizio delle funzioni previste dallo Statuto.
2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti del Comune appartiene alla Giunta, che formula la relativa proposta, o ad almeno un quinto dei Consiglieri Comunali.
3. I regolamenti comunali, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Capo III - Statuto

ART. 72 – Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce integralmente il precedente Statuto.